

Dal **1° gennaio al 31 dicembre 2016** le Forze di Polizia hanno catturato **56 latitanti di particolare rilievo**, suddivisi per grado di pericolosità, come di seguito riportato:

- **1** latitante di massima pericolosità inserito nel programma speciale di ricerca (**1** appartenente alla *'Ndrangheta*);
- **9** latitanti pericolosi (**3** appartenenti alla *Camorra*, **5** appartenenti alla *'Ndrangheta* ed **1** all'ambito dei *gravi delitti*);
- **46** altri latitanti di rilievo (**3** appartenenti a *Cosa nostra*, **24** appartenenti alla *Camorra*, **13** alla *'Ndrangheta*, **5** alla *Criminalità organizzata pugliese* ed **1** all'ambito dei *gravi delitti*).

Il rafforzamento dell'attività di controllo del territorio si è sostanziato:

- per la Polizia di Stato, nell'impiego di **94.857** equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine per un totale di **284.571** unità;
- per l'Arma dei Carabinieri, nell'impiego di **73.427** equipaggi delle Compagnie di Intervento Operativo per un totale di **146.854** unità.

STRATEGIE E INIZIATIVE PER LA SICUREZZA

Misure normative

La **legge 23 marzo 2016, n. 41**, recante “*Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di collegamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al decreto legislativo 28 aprile 2000, n. 274*”, ha introdotto il nuovo articolo 589 bis del codice penale, che prevede il reato di omicidio stradale, modificato l’articolo 590 del medesimo codice in materia di lesioni personali stradali e previsto aggravanti di pena per la fuga del conducente responsabile di omicidio stradale o lesioni personali stradali.

La **legge 16 giugno 2016, n. 115**, recante “*Modifica all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di guerra come definiti negli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale*”, introduce il reato di “*negazionismo*” nei confronti della Shoah e dei delitti di genocidio.

La **legge 28 luglio 2016, n. 155**, recante “*Modifiche ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio Federale Svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013*”, definisce le modalità di cooperazione bilaterale di polizia tra Italia e Svizzera nella lotta alla criminalità e al terrorismo, ai traffici illegali ed all’immigrazione clandestina.

La **legge 28 luglio 2016, n. 153**, recante “*Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015*”, individua le linee-guida per l’identificazione di alcuni “*reati-spia*” del terrorismo internazionale (quali il reclutamento, la pubblica istigazione, l’addestramento) ed innova in tema di cooperazione giudiziaria e quella di polizia in materia di contrasto al fenomeno in argomento.

La **legge 21 luglio 2016, n. 133**, recante “*Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio*”, sostituisce l’articolo 375 del codice penale (già relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale) per punire, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da 3 a 8 anni, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:

- ✓ mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
- ✓ affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall’Autorità Giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.

La **legge 29 ottobre 2016, n. 199**, recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento del lavoro retributivo nel settore agricolo*”, prevede:

- ✓ la nuova formulazione del reato di “caporalato” (*intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*), che introduce la punibilità anche del datore di lavoro;
- ✓ l’applicazione di un’attenuante in caso di collaborazione con le Autorità;
- ✓ l’arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- ✓ il rafforzamento dell’istituto della confisca;
- ✓ l’adozione di misure cautelari in relazione all’azienda agricola in cui è commesso il reato;
- ✓ l’estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di “caporalato”;
- ✓ l’estensione alle vittime del “caporalato” delle provvidenze del Fondo antitratta;
- ✓ il potenziamento della “Rete del lavoro agricolo di qualità”, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del “lavoro nero” in agricoltura;
- ✓ il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

La **legge 11 dicembre 2016, n. 236**, recante “*Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto ed alla legge 26 giugno 1967, n. 458 in materia di trapianto del rene tra persone viventi*”, introduce l’articolo 601 bis del codice penale, che prevede il delitto di “traffico di organi prelevati da persona vivente”, punito con la reclusione da tre a dodici anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro nonché la punibilità delle associazioni a delinquere finalizzate al medesimo reato.

Il **decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189**, convertito nella **legge 15 dicembre 2016, n. 229**, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, prevede, all’articolo 30, l’istituzione di una “Struttura di missione” per la verifica ed il rilascio delle informazioni antimafia relativamente ai contratti connessi agli interventi di ricostruzione dei Comuni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del “Gruppo interforze per la ricostruzione dell’Italia centrale” (GICERIC), operativo a supporto della predetta Struttura.

Protocolli

Il **2 maggio 2016**, è stato siglato un **Protocollo d'intesa** da parte del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con l'AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori), l'ANAS S.p.A., l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ed il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Elemento caratterizzante dell'accordo in parola è l'istituzione, presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, dell'*"Osservatorio nazionale sui furti e le rapine in danno di autotrasportatori"*, finalizzato ad individuare mirate strategie di prevenzione e contrasto ai reati in esame nonché a promuovere nuove iniziative di polizia partecipata.

All'Osservatorio sono attribuiti i compiti di:

- ✓ monitoraggio, valutazione ed analisi del fenomeno, ivi compreso l'approfondimento degli eventuali collegamenti tra i furti e le rapine in danno di autotrasportatori e le attività delle organizzazioni criminali nazionali ed internazionali;
- ✓ proposta di idonee strategie di prevenzione e contrasto strutturate anche con modelli d'intervento territoriale adeguati alle differenti realtà, coinvolgendo le istituzioni nazionali e locali interessate;
- ✓ proposta di iniziative finalizzate ad idonei interventi legislativi.

Il menzionato Organismo, costituito con **Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 22 giugno 2016**, è presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore Centrale della Polizia Criminale ed è composto da rappresentanti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale della Guardia di Finanza, della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, dell'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT), dell'ANAS S.p.A., dell'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale dell'Autotrasporto di cose per conto Terzi.

Patti per la Sicurezza

Con riguardo agli accordi tra enti locali e Ministero dell'Interno per la ottimizzazione degli standard di sicurezza e la promozione delle iniziative volte alla riqualificazione delle aree produttive ed allo sviluppo di attività imprenditoriali, nel **2016** sono stati firmati: il **Patto per la sicurezza tra la Prefettura di Parma ed il Comune di Traversetolo** il 4 febbraio 2016, il **Patto per la sicurezza tra la Prefettura di Parma ed il Comune di Montechiarugolo** il 4 febbraio 2016, il **Patto per la sicurezza tra la Prefettura di Parma ed il Comune di Noceto** il 26 aprile 2016, il **Patto per Treviso sicura** il 14 luglio 2016 e il **Patto per Lazio Sicuro** il

23 dicembre 2016. Sono stati rinnovati il **Patto per la sicurezza del Comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)** l'8 gennaio 2016, il **Patto per la sicurezza tra Prefettura e Comune di Cremona** il 26 luglio 2016, il **Patto per la sicurezza per Modena sicura** il 29 luglio 2016 ed il **Patto per la Sicurezza tra la Prefettura di Grosseto, la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto ed i Comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Monte Argentario, Orbetello - Adesione Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Civitella Paganico, Roccastrada e Scarlino** il 5 ottobre 2016.

Misure organizzative

Con un **decreto interministeriale dell'11 febbraio 2016** è stato adottato un *Piano di Impiego* di **complessivi 6.300 militari** di cui **4.800 militari** dell'*Operazione Strade Sicure* (di cui all'articolo 7-bis del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125) fino al **31 dicembre 2016** ed un contingente di **1.500 militari**, autorizzato dal 16 novembre 2015 al **30 giugno 2016** dall'art. 7, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 2016, n. 9, per le esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del "*Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale*" limitatamente ai servizi di vigilanza a *siti ed obiettivi sensibili*.

Con **decreto interministeriale datato 29 agosto 2016**, come previsto dall'art. 4, comma 11 del decreto legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2016, n. 131, recante "*Proroga delle missioni internazionali delle Forze Armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza*", è stato autorizzato fino al **31 dicembre 2016** l'impiego del personale delle Forze Armate (**7.050 unità**), con compiti di controllo e vigilanza anche in funzione dell'esigenza di contrasto del terrorismo.

0000

Tra gli obiettivi strategici fissati dal Ministro dell'Interno per il triennio 2016-2018, vi è la prosecuzione del "**Piano straordinario contro le mafie**", nell'ambito del quale era prevista l'attuazione, a livello nazionale, del **Progetto Ma.Cr.O. (Mappe della criminalità organizzata)**, per il censimento delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, italiane e straniere, delle quali siano individuate la denominazione, l'area d'influenza, le attività illecite e lecite ed i soggetti ad esse collegati.

Il progetto, avviato all'inizio del 2011, nella provincia di Salerno, così come concordato nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi in quella città a seguito dell'omicidio del Sindaco di Pollica, successivamente si è sviluppato su tutto il territorio nazionale.

L'archivio viene alimentato con informazioni accuratamente vagliate dalle strutture investigative che, sul territorio provinciale, svolgono ai più alti livelli l'attività operativa di contrasto al crimine organizzato e condivise in seno a Gruppi Provinciali Interforze, coordinati da un delegato del Prefetto, costituiti presso gli Uffici Territoriali del Governo.

Nel corso dell'anno **2016** è proseguita la fase cosiddetta di "aggiornamento", che consente l'arricchimento dei dati inseriti con nuove informazioni derivanti da fonti investigative, giudiziarie ed amministrative e la realizzazione di una sempre più dettagliata mappatura delle organizzazioni criminali e dei soggetti ad esse appartenenti.

Per arricchire le potenzialità investigative e di analisi dell'applicativo è stato ulteriormente sviluppato il sistema di georeferenziazione denominato "**Geomacro**".

Tale *software* consente, attraverso l'utilizzo di appositi filtri, di visualizzare le organizzazioni presenti sul territorio in base alla matrice criminale, al tipo di organizzazione ed all'attività illecita svolta nonché di valutarne l'incidenza statistica rispetto al totale nazionale, regionale e provinciale.

E' possibile, inoltre, scegliendo un arco temporale di interesse, "georeferenzare" le organizzazioni censite sul territorio fino al dettaglio comunale e rappresentarne graficamente l'organigramma con il dettaglio del numero, dei ruoli e delle specializzazioni dei soggetti ad esse appartenenti.

**CRIMINOLOGICA SULLA VIOLENZA DI GENERE ex art. 3 D.L. 14
agosto 2013, n. 93 convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119**

PREMESSA

Il termine “**femminicidio**”, che non ha valenza giuridica, nasce per indicare **tutti gli atti di violenza, fino all’omicidio, perpetrati in danno della donna “in ragione proprio del suo sesso”**. In altri termini, **ogni atto violento o minaccia di violenza esercitata nei confronti della donna**, in ambito pubblico o privato, **che provochi o possa provocare un danno fisico, sessuale o psicologico**.

Stigmatizza, in tal modo, le violenze compiute nei confronti delle donne per discriminazione sessuale o perché le stesse non corrispondono a quell’archetipo di sottomissione caratteristico di sottoculture.

Tuttavia, attualmente, non vi sono parametri univocamente riconosciuti che definiscano con precisione il “femminicidio”. La sua radice è nella discriminazione di genere, plateale nel radicamento degli stereotipi in tutti gli ambiti, da quello sociale, politico, a quello privato.

La violenza maschile contro donne, che può portare alla **morte “di genere”**, è una problematica di dimensioni universali, basata sul pregiudizio culturale della superiorità del maschio sulla femmina; un fenomeno trasversale a culture e società diverse tra loro, esteso a ogni classe sociale e a ogni età.

PANORAMA NORMATIVO INTERNAZIONALE

Al fine di inquadrare correttamente il fenomeno pare opportuno riportare gli interventi normativi più significativi in materia, dai quali è stata mutuata la legislazione interna.

- ❖ La **Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne** (Convention on the Elimination of the all forms of Discrimination Against Women - CEDAW), approvata nel 1979, recita all’art. 1: *l’espressione “discriminazione contro le donne” indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l’effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell’uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile o in ogni altro settore”*.
- ❖ Con la ratifica della **CEDAW**, gli Stati assumono l’obbligo di sancire la parità di genere nella loro legislazione nazionale, abrogando tutte le disposizioni discriminatorie.

- ❖ Il 20 dicembre 1993 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato uno dei documenti più importanti sulla violenza di genere: *“La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne”*: l'art. 1 definisce atti di violenza tutti quelli fondati sull'appartenenza al sesso femminile, che causano o possono causare alle donne danno o sofferenze fisiche, sessuali e psicologiche, comprese la minaccia di tali atti e la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.
È anche grazie a tale Dichiarazione che la violenza contro le donne viene oggi riconosciuta dalla comunità internazionale come lesiva dei diritti umani fondamentali.
- ❖ Il 1° agosto 2014 è entrata in vigore la **Convenzione di Istanbul** dell'11 maggio 2011. Essa rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante. L'aspetto più innovativo del testo è rappresentato dal fatto che la violenza sulle donne viene considerata come una violazione dei diritti umani e come una forma di discriminazione. È riconosciuta ufficialmente la necessità di azioni coordinate, sia a livello nazionale che internazionale, tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti nella presa in carico delle vittime insieme all'esigenza di finanziare adeguatamente le iniziative previste per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno, nonché per il sostegno alle vittime e lo sviluppo dei servizi a loro dedicati.

PANORAMA NORMATIVO ITALIANO

Il panorama normativo **italiano** prevede molteplici strumenti a tutela delle vittime di tutte le forme di violenza fisica e psicologica (dal delitto di **percosse**, alle **lesioni**, alla **mutilazione degli organi genitali femminili**²⁸, alle **minacce** ed alla **violenza sessuale**, ai reati di **sfruttamento della prostituzione** e **pornografia minorile**).

Il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito con modificazioni nella legge n. 38 del 23 aprile 2009, recante *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”* introduce una nuova fattispecie di reato (art. 612 bis c.p.), punendo le minacce insistenti, le molestie assillanti, le violenze che, per la loro sequenza continuativa, ledono la tranquillità/incolumità della vittima.

Il 19 giugno 2013 è stata completata la procedura parlamentare di ratifica della citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011).

²⁸ La legge 9 gennaio 2006, n. 7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” introduce nel codice penale gli artt. 583 bis e ter.

Il successivo decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 rafforza gli strumenti sanzionatori già esistenti al fine di rendere più incisiva la repressione penale dei maltrattamenti in famiglia, della violenza sessuale e degli atti persecutori.

Vengono inasprite le pene quando:

- il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è perpetrato in presenza di minore (c.d. violenza assistita);
- il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza;
- il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner.

Un secondo gruppo di interventi riguarda il **delitto di stalking**:

- viene ampliato il raggio d'azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge in costanza del vincolo matrimoniale o in caso di relazione affettiva pregressa, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici;
- viene prevista l'**irrevocabilità della querela a fronte di un'alta soglia di rischio per la vittima** (nei casi di **gravi minacce ripetute**);
- viene confermato l'**arresto obbligatorio in caso di flagranza dei reati ex artt. 572 e 612 bis c.p., consumati o tentati**. Non essendo agevole la valutazione della sussistenza della flagranza per la polizia giudiziaria, trattandosi di reati abituali che richiedono la dimostrazione di una serialità di condotte offensive, le Forze di Polizia potranno acquisire le eventuali precedenti denunce a carico del soggetto o le informazioni necessarie al momento dell'intervento da parte dei testimoni o della parte offesa.

Sono previste poi una serie di norme riguardanti i maltrattamenti contro familiari e conviventi:

- viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali;
- viene estesa la possibilità di acquisire **testimonianze con modalità protette** allorquando la vittima sia una persona minorenni o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità;
- viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi il

ventaglio delle ipotesi di **arresto in flagranza**;

- in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi (sia fisici che psichici) per la persona offesa, il Pubblico Ministero (su informazione della polizia giudiziaria) può richiedere al Giudice di irrogare un **provvedimento inibitorio urgente**, vietando all'indiziato la presenza nella casa familiare e l'avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (c.d. **allontanamento d'urgenza** - art. 282 bis c.p.p.). La nuova misura viene adottata per i reati che non consentono l'arresto obbligatorio o facoltativo.

I reati di maltrattamenti ai danni di familiari e conviventi nonché di stalking sono inseriti tra i **delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito** (il gratuito patrocinio a prescindere dal reddito, è previsto anche per le vittime di mutilazioni genitali femminili).

Ciò al fine di dare compiuta attuazione alla sopra richiamata Convenzione di Istanbul che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto all'assistenza legale gratuita.

Sempre in attuazione della Convenzione in parola, si prevede il rilascio di un **permesso di soggiorno per motivi di protezione** (tutela delle vittime straniere di violenza domestica, concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari come già previsto dall'articolo 18 del T.U. per le vittime di tratta di esseri umani).

A completare il pacchetto, le istituzioni hanno varato un **piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere** che prevede azioni di intervento multidisciplinari, a carattere trasversale, per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori.

Infine è stata introdotta una **nuova ipotesi di ammonimento del Questore**.

L'istituto è stato disciplinato per la prima volta dall'art. 8 decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito nella legge n. 38 del 23 aprile 2009²⁹.

²⁹ L'art. 8 decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 prevedeva che "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., introdotto dall'art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all'Autorità di Pubblica Sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore.

Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento ed al soggetto ammonito. Il Questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.


La pena per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

L'art. 3 del decreto legge 14 agosto 2013, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n.119 ha stabilito che "Nei casi in cui sia segnalato alle forze dell'ordine, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui all'articolo 581 nonché all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il Questore, **anche in assenza di querela**, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto".

L'adozione dell'ammonimento non è, pertanto, preclusa dall'eventuale atto di querela³⁰.

DATI STATISTICI SULLE VITTIME DI SESSO FEMMINILE³¹

I dati sulle vittime di tutti i delitti tentati e consumati, commessi in Italia, distinti per genere, mostrano un trend sostanzialmente stabile nell'ultimo triennio.




Prendendo in analisi le vittime dei soli delitti rientranti nell'accezione "violenza di genere" (atti persecutori, maltrattamenti, percosse, violenze sessuali...), si evidenzia un aumento dell'incidenza delle **vittime di sesso femminile** tra l'anno 2014 e 2015, mentre nell'anno **2016** si registra una diminuzione.


Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612 bis c.p. quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo".

30 La legge "antistalking" del 2009 sanciva il principio secondo cui l'adozione dell'ammonimento è preclusa dall'eventuale atto di querela, costituendo un rimedio alternativo al procedimento penale.


31 Fonte Dati Direzione Centrale della Polizia Criminale



Una valutazione a parte, invece, va fatta se le vittime vengono distinte non solo per sesso, ma anche per **nazionalità**. Le vittime di sesso femminile italiane **confermano un trend in lievissima diminuzione rispetto all'anno 2015** e, comunque, sempre inferiore al **50%** della popolazione italiana vittima sia di un delitto non specifico (nel **2016**, tra gli italiani, il **40,35%** delle vittime è di sesso femminile), sia di uno dei delitti rientranti nella violenza di genere (**47,00%**).





Se si analizza la popolazione straniera residente in Italia che risulta essere stata vittima di atti delittuosi come maltrattamenti, lesioni o percosse negli ultimi anni, emerge che la percentuale di tale donne decresce nel 2016 (**53,81%** nel 2016).



Se esaminiamo il **rapporto vittima/autore** si evince che nel **2016** gli autori di tutti i delitti commessi con vittime straniere sono di cittadinanza italiana nel **45,43%** dei casi, sono invece stranieri nel **54,57%** delle ipotesi. Con riguardo ai reati di genere, la percentuale di autori su vittime straniere è del **40,71%** per gli italiani e di **59,29%** per gli autori stranieri.

Sempre nel **2016**, gli autori di tutti i delitti commessi con vittime italiane sono di cittadinanza italiana nel **84,51%** dei casi, sono invece stranieri nel **15,49%** delle ipotesi. Con riguardo ai reati di genere, la percentuale di autori su vittime italiane è dell' **88,15%** per gli italiani e dell'**11,85%** per gli autori stranieri.





Nell'anno **2016** gli ammonimenti del Questore irrogati ai sensi della legge 15 ottobre 2013, n. 119 risultano **517** con un incremento rispetto all'anno precedente (in cui sono stati 427) del **21,08%**.

I provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 384 bis cpp, introdotto dalla su citata legge, sono **264** nel **2016** con un aumento del **6,88%** rispetto al 2015 (in cui sono stati 247).

DATI STATISTICI SULLE VITTIME DI OMICIDIO VOLONTARIO

Gli **omicidi volontari consumati** mostrano, negli ultimi anni, un andamento decrescente. Dal **2010** al **2016** si registra una diminuzione dell' **11%**, e del **15%** tra il **2015** ed il **2016**.

Con riguardo al numero di **donne uccise**, nel 2010 tale categoria rappresenta il **29,89%** del totale degli omicidi commessi, nel 2013 la percentuale raggiunge il picco del **35,57%**, per decrescere nell'anno 2015 (**30,36%**) con 143 donne uccise rispetto 471 omicidi totali e subire un ulteriore incremento nel **2016 (37,25%)** con 149 donne uccise rispetto ai 400 omicidi totali.


Nel 2010 le donne rappresentano il **62,70%** del totale delle **persone uccise in ambito familiare affettivo**, nel 2013 la percentuale è del **69,44%**, nel 2015 del **65,29%** con **111 vittime di sesso femminile** rispetto alle 170 persone uccise in quell' ambito mentre nel **2016** raggiunge il **73,03%** con **111 vittime di sesso femminile** rispetto a 152 soggetti totali per la analoga sfera affettiva.

DIREZIONE CENTRALE POLIZIA CRIMINALE
Servizio Analisi Criminale

Omicidi volontari consumati in Italia
(fonte D.C.P.C. - dati operativi)

	2014	2015	2016	Var % 2014/2015	Var % 2015/2016
Omicidi commessi	487	471	400	-3,29%	-15,07%
....di cui con vittime di sesso femminile	153	143	149	-6,54%	4,20%
....di cui in ambito familiare/affettivo	191	170	152	-10,99%	-10,59%
....di cui con vittime di sesso femminile	117	111	111	-5,13%	

Con riferimento agli episodi del 2016, nel 40% dei casi la donna vittima di omicidio volontario era legata da un rapporto sentimentale con il suo autore. Nel 22% era presente un rapporto di parentela (genitori/figli, altri parenti).



Dalle prime indagini e da quanto dichiarato nell'immediatezza dai presunti autori del delitto, le donne rimangono vittime di omicidio, nella maggior parte dei casi, per una lite dalle conseguenze devastanti (35% dei casi) oppure per un motivo legato ad un raptus di follia incontrollato (14%). Nel 22% dei casi l'autore agisce per motivi passionali.

